

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 69

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 14 aprile 1994)

### INDICE

- |   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| BALDINI, SCHEDA: per un intervento volto al raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese (4-04335) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )  | Pag. 2463 | ria Alice Prescia della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri alla seduta della sottocommissione per la cooperazione linguistica ed educativa dell'UNESCO tenutasi a Parigi nei giorni 8, 9 e 10 novembre 1993 (4-04886) (risp. FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) | Pag. 2476 |
| CUSUMANO: per la soppressione della linea ferrata Ribera-Castelvetro in provincia di Agrigento (4-04399) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )  | 2465      | sull'opportunità di avviare un'indagine per verificare i criteri con cui opera ed assegna incarichi l'ufficio V della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri (4-05079) (risp. FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )  | 2479      |
| DANIELI: sul fenomeno delle adozioni di bambini stranieri in Italia (4-04223) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )   | 2466      | PREIONI: sulla soppressione o riduzione di servizi nelle stazioni di Gozzano, Orta e Gravellona Toce, sulla linea ferroviaria Novara-Domodossola (4-05251) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )  | 2482      |
| IANNI: sulla riliquidazione delle pensioni per gli avvocati anziani ex articolo 25, comma 2, della legge n. 141 del 1992 (4-03874) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )  | 2470      | ROVEDA: sull'assegnazione da parte del Governo di 600 miliardi al Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA) con sede a Capua (4-05273) (risp. COLOMBO, <i>ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )  | 2483      |
| LORENZI ed altri: sull'ASI (4-02857) (risp. COLOMBO, <i>ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )  | 2471      | SERENA: sull'incidente stradale occorso al signor Dario Ponchio a Selvazzano Dentro (Padova) (4-02932) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )  | 2487      |
| MIGONE ed altri: sui criteri adottati dal Ministro degli affari esteri per le nomine di sua competenza secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 6 e 7, della legge n. 401 del 1990 (4-05221) (risp. FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) | 2475      |   |           |
| MOLINARI: sulla partecipazione delle direttrici didattiche Margherita e Sabina Sabatini e Ma-   |           |   |           |



BALDINI, SCHEDA. - *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* -  
Premesso:

che, tra gli investimenti scelti per affrontare la crisi occupazionale, il Consiglio dei ministri ha privilegiato quelli nel settore dei trasporti, principalmente in quello ferroviario, con la velocizzazione dell'asse ferroviario Torino-Milano-Firenze-Roma-Napoli, e in quello autostradale, con il raddoppio dell'Autosole nel tratto Firenze-Bologna;

che motivazioni di difesa ambientale, recepite anche dal Piano generale dei trasporti, spingerebbero a privilegiare, nel trasporto delle merci, il nodo ferroviario e il trasporto internodale;

che il grande complesso rete-nodo delle ferrovie padane, che convoglia e smista il traffico delle merci tra Italia settentrionale, Europa e Italia centro-meridionale, è tuttora mancante di un collegamento efficace con i due grandi porti tirrenici di La Spezia e Livorno, in quanto il terzo traforo appenninico, quello della ferrovia Pontremolese, essendo rimasto praticamente allo stato di anteguerra, è quasi del tutto inutilizzato sul lungo percorso;

che il raddoppio della Pontremolese, pur essendo compreso nel «contratto di programma» delle Ferrovie dello Stato, è stato attuato solo in parte, con un onere già sostenuto dell'ordine di 1.000 miliardi;

che la realizzazione del raddoppio della Pontremolese presenterebbe, rispetto al progetto «Alta velocità», alcuni vantaggi aggiuntivi, e cioè notevole contributo alla razionalizzazione della rete nazionale, in quanto consentirebbe la «chiusura di maglia di percorso alternativo» per il tratto Firenze-Bologna e per quello Pisa Genova; potendo essere destinato prevalentemente al trasporto delle merci, allevierebbe il velocizzando asse ferroviario nazionale del traffico merci, ne consentirebbe una più intensa utilizzazione per la sua funzione «veloce» prevalentemente di traffico passeggeri, ed una minore usura da parte di detto traffico merci;

che i due suddetti grandi sistemi portuali di La Spezia e Livorno attraversano da alcuni anni una grave crisi recessiva, notevolmente accentuata dalla mancanza di efficaci collegamenti di trasporto ferroviario, per il suddetto stato della Pontremolese, ed autostradale, per il «buco» autostradale esistente tra Livorno e Civitavecchia;

che, dell'intero raddoppio della Pontremolese, oltre ai tratti già realizzati, sono immediatamente cantierabili tre blocchi, e cioè il completamento della tratta Santo Stefano-Aulla-Chiesazza di Villafranca, la tratta Chiesazza-Pontremoli e quella Solignano-Fornovo, così come sarebbe immediatamente eseguibile, in base al progetto preliminare già esistente, il progetto esecutivo della nuova galleria di valico;

che di tali lavori i primi due, per un importo di 490 miliardi, ricadrebbero nella provincia di Massa che è da anni in grave stato di declino industriale e occupazionale, e che pertanto potrebbe beneficiare delle «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a soste-

gno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» di cui al decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280, in corso di approvazione;

che il raddoppio della Pontremolese, anche se, in un primo tempo, con una galleria ad un solo binario sul nuovo percorso (onere previsto in circa 600 miliardi), aprirebbe un reale collegamento, soprattutto merci, tra le ferrovie padane e il complesso dei porti tirrenici;

che ciò ridurrebbe quel fenomeno per il quale oggi, per spedizioni oltre oceano dalla pianura padana, viene spesso preferito, a quelli tirrenici, il porto di Rotterdam, e creerebbe, attraverso la rivitalizzazione di detti due porti, un effetto indotto di maggiore occupazione molto superiore a quello dell'alta velocità;

che dalle dichiarazioni del Ministro dei trasporti riportate sul «Corriere della Sera» del 28 agosto 1993 è nei programmi del Ministero dei trasporti investire in lavori di potenziamento delle Ferrovie dello Stato diversi dal progetto «Alta velocità» più del doppio di quanto investito per detto progetto,

si chiede di sapere se non si ritenga che debba essere data priorità, tra tali ultimi investimenti di potenziamento «ordinario», al raddoppio della ferrovia Pontremolese.

(4-04335)

(5 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro dei lavori pubblici.

Gli interventi previsti dal contratto di programma sull'itinerario pontremolese, assai diversificati per tipologia, hanno per obiettivo comune il potenziamento e la razionalizzazione dell'offerta merci. Da tempo iniziati, i lavori sono stati condotti per fasi attuative funzionali, si da rendere agibili via via nel tempo le opere realizzate.

L'opera più importante è il nuovo scalo merci di Santo Stefano Magra, già oggi parzialmente utilizzato, che sarà pienamente efficiente entro il 1995.

Le Ferrovie dello Stato spa inoltre riferiscono che è in avanzata fase realizzativa il raddoppio della linea tra Vezzano e Santo Stefano Magra, che ha comportato sia l'esecuzione di una galleria che la realizzazione di difficili lavori nell'area densamente abitata di Vezzano. L'attivazione è prevista per il 1995.

Parimenti è in corso di ultimazione la nuova linea a doppio binario tra il nuovo scalo di Santo Stefano Magra e la stazione di Arcola che consentirà un ingresso diretto da sud al nuovo scalo. Questa opera si sviluppa prevalentemente in viadotto e sarà disponibile entro il 1995.

È in fase di ultimazione il raddoppio tra Berceto e Solignano la cui attivazione è prevista entro il 1994.

Inoltre è in corso di realizzazione il nuovo sistema di Controllo centralizzato del traffico (CTC) che consentirà un aumento della potenzialità e degli *standard* di sicurezza. Il sistema è già parzialmente in esercizio e sarà completato entro il 1994.

La galleria Serena, che costituisce il primo tratto di linea a doppio binario a partire da Santo Stefano Magra verso Aulla, è stata ultimata (come noto, da Pontremoli a Borgo Val di Taro, la linea è già a doppio binario). La stessa galleria attualmente non termina nella stazione di Aulla perchè a causa di esigenze locali supportate dalla regione si è dovuto prevedere lo spostamento dell'ubicazione della stazione.

Allo scopo di rendere funzionale la galleria stessa è prevista l'ottimizzazione del progetto del tratto Santo Stefano-Terrarossa e corrispondente sistemazione del nodo di Aulla.

Le Ferrovie spa, comunque, fanno presente che dall'analisi dell'offerta merci risulta che, attualmente, sulla linea circolano in media, su un totale di 24 treni programmati giornalieri straordinari e ordinari, 13-14 treni nei due sensi di marcia. Tale offerta risulta utilizzata solo per il 55 per cento e la linea, quindi, è sensibilmente sottoutilizzata rispetto all'attuale offerta.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*  
COSTA

(7 febbraio 1994)

---

CUSUMANO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che in provincia di Agrigento la linea ferrata Ribera-Castelvetrano è sospesa dal 1° gennaio 1986;

che tale soppressione provoca lo stato di abbandono degli immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato, tra l'altro recentemente restaurati;

che un'altra linea ferrata locale, la Ribera-Porto Empedocle, è già stata soppressa con decreto ministeriale n. 1066 dell'8 maggio 1985, divenuto esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 1055 del 31 gennaio 1986,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna l'emissione di un decreto ministeriale per la soppressione del tratto in questione, al fine di permettere alla provincia di Agrigento la richiesta di acquisto o di locazione dei terreni, molto estesi, adiacenti l'istituto tecnico commerciale di Ribera per l'utilizzo di attività ricreative connesse;

se sia altresì a conoscenza che il comune di Ribera ha avanzato richiesta per usufruire dei fabbricati.

(4-04399)

(5 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato comunicano che dopo la sospensione all'esercizio della linea Castelvetrano-Ribera sono stati posti in essere 116 contratti di affitto relativi a terreni e fabbricati ivi esistenti. Anche sulla linea Ribera-Porto Empedocle, definitivamente chiusa all'esercizio, sono stati stipulati 8 contratti di affitto di terreni e fabbricati.

Tale linea è inoltre interessata da 17 procedure espropriative promosse da amministrazioni varie, tra cui lo stesso comune di Ribera

Gli immobili non interessati da affitti o espropri sono stati in parte adibiti ad alloggi di servizio e in parte ceduti in uso al dopolavoro ferroviario; quelli rimasti liberi sono stati inseriti nel progetto di valorizzazione che le Ferrovie dello Stato stanno completando.

La società Ferrovie dello Stato rende noto che la provincia di Agrigento, a tutt'oggi, non ha avanzato alcuna richiesta di acquisto o locazione nel territorio comunale di Ribera, mentre il comune di Ribera ha chiesto in affitto l'ex fabbricato viaggiatori e l'area annessa. Considerato però che tale immobile è stato chiesto in locazione da più soggetti, è stata esperita trattativa privata plurima tra i richiedenti a conclusione della quale è stata data prelazione per l'affitto al comune di Ribera.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*  
COSTA

(7 febbraio 1994)

DANIELI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che persiste il fenomeno delle adozioni di bambini stranieri, provenienti per lo più dall'America latina e dal Terzo mondo, che peraltro presenta aspetti poco chiari dal punto di vista giuridico, morale ed anche sanitario, dal momento che le legislazioni di quei paesi sono, in questo campo, piuttosto approssimative e «facili», tanto che in molti casi l'adozione assume più i caratteri di una compravendita che quelli di un atto d'alto valore sociale;

che le famiglie italiane che adottano bambini stranieri giustificano la loro scelta con il fatto che nel nostro paese il procedimento dell'adozione è reso troppo lungo e difficile da una serie di impedimenti burocratici;

che l'adozione di bambini del Terzo mondo comporta con tutta evidenza lo sradicamento culturale ed etnico dell'adottato dal tessuto sociale suo proprio, con tutte le logiche conseguenze, anche se queste emergeranno solo dopo anni;

che è dovere dello Stato italiano tutelare i suoi cittadini, cosa che comporta l'obbligo sociale ed etico di dare nei fatti ai bambini italiani in stato di adottabilità la precedenza assoluta nelle procedure d'adozione, fino a quando negli appositi istituti rimanesse anche un solo minore da adottare,

l'interrogante chiede di sapere:

quanti minori in stato di adottabilità esistano oggi in Italia;

in quanti e quali istituti essi siano ospitati;

a quanto ammonti per lo Stato il costo annuo di mantenimento per ciascun minore;

quanto denaro percepiscano annualmente gli istituti in oggetto.

Il tutto per avere un quadro completo del problema al fine di valutare se esistono, al di là della prassi stabilita dalla legge, resistenze e/o interessi che ostacolano l'adozione dei minori italiani.

(4-04223)

(16 settembre 1993)

RISPOSTA. - L'articolo 8, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, stabilisce che il tribunale per i minorenni dichiara in stato di adottabilità «i minori in situazione di abbandono», cioè «privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi».

Non possono essere dichiarati in stato di adottabilità quei minori, cui l'assistenza venga a mancare per causa «dovuta a forza maggiore di carattere transitorio».

Pertanto, tutti i casi di presunto abbandono di minori, segnalati al tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 9 e 11, comma 2, della legge citata, vengono regolarmente accertati e si concludono con una pronunzia che dichiara la sussistenza o l'insussistenza dello stato di adottabilità.

Tale pronunzia - se non è opposta dagli aventi diritto ovvero se l'opposizione proposta viene rigettata - consente l'affidamento preadottivo del minore ad una coppia prescelta fra tutte quelle che abbiano dichiarato la propria disponibilità.

In taluni casi, l'affidamento risulta impossibile, per mancanza di coppie disponibili (perchè il minore adottabile è handicappato, o grandicello o per altri particolari ragioni). Questi casi, che comportano la forzata permanenza del minore in istituto, sono, fortunatamente, poco numerosi.

I minori italiani dichiarati adottabili, per i quali era giuridicamente possibile l'affidamento preadottivo e l'adozione, sono stati 11.282 negli anni dal 1984 al 1992; di questi, ne sono stati effettivamente affidati in vista di adozione 9.484.

Negli anni considerati, 1.798 minori, pur essendo adottabili, non sono stati adottati da alcuno, per l'unica ragione che nessuna coppia si è dichiarata disponibile, e sono quindi rimasti in stato di abbandono, affidati ad istituzioni pubbliche o private. Ciò dipende, come si è detto, dalla situazione dei singoli minori che, essendo affetti da gravi *handicap* o essendo già avanti in età, non risultano «desiderabili» dalle famiglie astrattamente disponibili all'adozione.

Tanto premesso, occorre quindi distinguere, all'interno della popolazione minorile degli istituti, fra minori dichiarati in stato di abbandono (adottabili), che però non sono stati adottati, e minori non dichiarati adottabili, perchè non sussiste lo stato di abbandono.

I primi, come si è detto, sono in numero relativamente esiguo (1.798, nel corso di dieci anni: la cifra eccede, comunque, la realtà attuale, se non altro in considerazione del fatto che alcuni, nel frattempo, sono divenuti maggiorenni).

I secondi sono certamente più numerosi (erano 35.833 nel 1988; in attesa di dati Istat più recenti, sembra, in base ad indicatori affidabili, che tale numero sia alquanto diminuito). Essi, tuttavia, non possono essere dichiarati adottabili e, quindi, non possono essere dati in adozione, giacchè non versano in stato di abbandono, nel senso e nei limiti indicati dall'articolo 8 della legge n. 184 del 1983, sopra citata.

Va chiarito, infatti, che il ricovero in istituto non corrisponde sempre e necessariamente ad una situazione di abbandono. Basti considerare, a mero titolo d'esempio, i numerosi casi in cui il minore viene affidato all'istituto per consentirgli l'istruzione scolastica (o

limitatamente al periodo delle lezioni), quando i genitori vivono all'estero o in località isolate, prive di alcuni tipi di scuole, specificamente di quelle diverse dalla scuola dell'obbligo; per la riabilitazione psicomotoria o psico-sensoriale e per l'istruzione specializzata, quando sia portatore di alcuni particolari *handicap* (ciechi, sordomuti, eccetera) e la famiglia non risiede nella stessa località in cui esistono le strutture specializzate di intervento; per la cura e l'assistenza, quando sia portatore di *handicap* particolarmente gravi e non emendabili, se la famiglia non è obiettivamente in grado di assistere il figlio.

Il discorso sui minori in istituto va quindi ristretto, in relazione a due sole ipotesi:

minori abbandonati, dichiarati adottabili, ma non affidati a famiglie per mancanza di richieste;

minori che, pur non essendo completamente abbandonati dai genitori (dai quali ricevono visite ed attenzioni saltuarie), si trovano in istituto senza una ragione adeguata e, quel che più conta, in condizioni di privazione affettiva.

In entrambi i casi, non è possibile intervenire validamente con l'adozione: nel primo caso, perchè quella via è stata inutilmente sperimentata; nel secondo caso, perchè difetta il presupposto stesso dell'adozione, che è lo stato di abbandono.

Il problema è ben presente a questo Ministero che, con i mezzi amministrativi e di proposta legislativa a disposizione, è intervenuto per:

proporre modifiche alla legge n. 184 del 1983, nel senso di allargare i vincoli imposti alla possibilità di adozione, quando si tratta di minori adottabili handicappati o in età non infantile;

favorire l'attuazione e la diffusione di sistemi informatici (banca dati dei minori adottabili e delle coppie disponibili all'adozione), allo scopo di rendere possibile la rapida ricerca della coppia sull'intero territorio nazionale, in presenza di casi «difficili»;

incrementare il ricorso all'affidamento temporaneo (cosiddetto «affidamento etero-familiare»), allorchè il minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» (articolo 2 della legge n. 184 del 1983) si trovi in istituto senza una ragione specifica.

L'affidamento etero-familiare deve essere considerato lo strumento più indicato e più opportuno per evitare che il minore rimanga in istituto, privo degli affetti e del sostegno propri di un ambiente familiare, nei numerosi casi in cui il ricovero non è motivato da specifiche e insuperabili ragioni, ma è dovuto unicamente all'incapacità o alla disattenzione dei genitori che, pur non abbandonando del tutto il figlio, non riescono a garantirgli la permanenza nel proprio ambiente familiare.

Questo tipo di affidamento, devoluto principalmente alla competenza dei servizi sociali locali, è stato recentemente sottoposto a rigoroso monitoraggio, al fine di verificarne il grado di incidenza e favorirne lo sviluppo.

Posto, poi, che non esistono minori adottabili negli istituti, se non nel numero ridotto di coloro che non trovano chi li voglia adottare, il costo relativo al loro mantenimento non è affatto rilevante e, comun-

que appare doveroso ed inevitabile



Se, invece, ci si riferisce a tutti gli altri minori presenti in istituto, i quali, si ripete, non sono adottabili, si deve convenire che le relative rette (di entità molto variabile, a seconda dei casi e delle condizioni) rappresentano un onore notevole, benchè non esattamente calcolabile, per la collettività. Ma, quel che più conta, a fronte di tale impegno di spesa, i minori non ricevono ciò di cui hanno veramente bisogno ed a cui hanno diritto, vale a dire l'affetto di una famiglia.

Resta fermo, peraltro, che il rimedio a queste situazioni non è costituito dall'adozione. Sicchè non è possibile concludere che la causa, o una delle cause, della forte tendenza a cercare i figli adottivi all'estero consista nella presenza di imprecisati «impedimenti burocratici», a cagione dei quali i minori italiani abbandonati sarebbero condannati a restare in istituto, mentre gli stranieri sarebbero preferiti, anche con loro stesso danno, per via di un traumatico sradicamento culturale.

Le autentiche ragioni per cui le coppie italiane (ma anche in altre Nazioni dell'Europa Occidentale il fenomeno pare identico) preferiscono l'adozione di minori stranieri sono essenzialmente due:

la scarsità di minori adottabili (abbandonati) italiani (circa 1.000 all'anno), a fronte di 66.055 domande di adozione negli ultimi dieci anni;

il fatto che, per legge, il minore italiano adottabile è affidato ad una coppia scelta da un tribunale per i minorenni fra tutte quelle che hanno fatto domanda; sicchè non è la coppia a scegliere il bambino più desiderato, bensì il tribunale sceglie la coppia che sembra più idonea. Nel caso dell'adozione internazionale, invece, avviene il contrario, in quanto la coppia, dichiarata astrattamente idonea, può generalmente scegliere all'estero il bambino che più le aggrada.

Queste ragioni, documentate puntualmente nella «Relazione sullo stato di attuazione della legge 4 maggio 1983, n. 184», che questo Ministero cura e diffonde annualmente anche attraverso gli organi di stampa, sono confortate dalle seguenti osservazioni:

il numero delle domande di idoneità all'adozione internazionale negli ultimi dieci anni (68.808) è superiore a quello (66.055) delle dichiarazioni di disponibilità all'adozione di minori italiani;

nonostante il numero, comunque elevato, delle coppie disponibili, ben 1.078 minori italiani, pur dichiarati adottabili, non sono stati accettati in adozione da alcuna famiglia;

le adozioni fatte all'estero, tramite gli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 184 del 1983, rappresentano appena il 13 per cento del totale: nella stragrande maggioranza dei casi, i coniugi si recano personalmente all'estero o si avvalgono di intermediazioni improprie, essenzialmente perchè, rivolgendosi agli enti autorizzati, la scelta del bambino straniero non è lasciata alla discrezionalità dei privati.

In conclusione, si deve notare che la «domanda di figli adottivi» tende sempre di più a connotarsi, in tutti i paesi occidentali, secondo regole analoghe a quelle «di mercato»; pertanto essa si rivolge, preferibilmente, verso quelle aree in cui - per il maggior numero di minori in stato di abbandono tra cui scegliere, per l'assenza o per il minor rigore delle leggi a tutela del bambino, per la presenza di minori delle

caratteristiche somatiche «normali» (si pensi al *boom* delle adozioni nei paesi dell'Est europeo dopo il 1989) - è possibile ottenere una migliore e più rapida soddisfazione del proprio interesse.

Il desiderio di avere figli non può essere certo considerato negativamente in sé e per sé; resta il fatto che, secondo la normativa vigente ed i principi approvati dalle Nazioni Unite nella convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20 novembre 1989), ratificata dall'Italia, fra i due interessi a confronto, quello del bambino ad avere una sua famiglia ottimale e quello della coppia ad avere un figlio, il primo deve comunque e sempre prevalere.

Ciò comporta spesso un sacrificio delle aspettative degli adulti, in termini, ad esempio, di impossibilità di scegliere o di sottoposizione a meticolosi e penetranti esami di valutazione dell'idoneità. Di qui la tendenza a considerare le rigorose procedure poste a tutela del bambino come «impedimenti burocratici», vessatori ed inutili.

Esse corrispondono, invece, ad un preciso dovere dei giudici, i quali lo hanno sempre puntualmente e scrupolosamente assolto, come dimostra il fatto che i bambini dichiarati adottabili sono stati tutti adottati (circa 10.000), salvo quei pochi che nessuno vuole, ed il fatto che le «adozioni non riuscite» sono pressochè inesistenti.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
CONSO

(14 aprile 1994)

IANNI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* - L'interrogante chiede di conoscere quando verranno riliquidate le pensioni già in corso per gli avvocati anziani *ex* articolo 25, comma 2, della legge n. 141 del 1992, il quale prevede che tale riliquidazione deve decorrere dal 1° gennaio 1993.

(4-03874)

(20 luglio 1993)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza in favore degli avvocati e procuratori ha provveduto d'ufficio a liquidare le pensioni agli aventi diritto (circa 11.000 su 15.000 pensioni circa), ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, fin dal mese di gennaio 1993 e con decorrenza dallo stesso mese.

In alcuni casi particolari, circoscritti a poche decine, la riliquidazione è avvenuta nei successivi mesi di febbraio e marzo.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
CONSO

(11 aprile 1994)

LORENZI, ROVEDA, ROSCIA, GUGLIERI, PAGLIARINI, SCAGLIONE, BODO, ZILLI, PERIN, PAINI, MANARA, LEONI, TABLADINI.  
- Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia. - Premesso:

che il Gruppo della Lega Nord del Senato ha iniziato da novembre, con la richiesta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'operato dell'ASI (Agenzia spaziale italiana), una intensa attività a tutto sostegno e tutela degli interessi della ricerca scientifica fondamentale, articolatasi oltre che con interrogazioni anche con numerosi interventi in Aula e precedentemente in fase di approvazione della legge finanziaria 1993 con la proposta di un subemendamento all'emendamento 1.67 finalizzato al dirottamento sulla ricerca di base di 350 miliardi quale recupero delle somme dovute per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992;

che tale subemendamento fu bocciato ma il relatore Giorgi in fase di pareri definì allora «apprezzabili le motivazioni esposte dalla Lega Nord» e aggiunse che «vi potrà essere un utile approfondimento in altra specifica sede»,

si chiede di sapere:

1) se sia possibile concepire un vero e proprio rilancio dell'Agenzia spaziale italiana, innanzitutto attraverso un grosso coinvolgimento della ricerca di base, che possa fugare interamente il dubbio, oggi non ingiustificato, di un condizionamento eccessivo da parte degli interessi della grossa industria spaziale, e in particolare dell'Alenia Spazio, la quale si è trovata interlocutrice quasi unica ed obbligata per la realizzazione di quanto in programma dell'ASI;

2) se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia in grado di svolgere, in parallelo alle inchieste in atto da parte della Corte dei conti e della procura della Repubblica, attraverso un procedimento di autoispezione, un'azione di completa chiarificazione di quelli che sono stati i meccanismi di spesa dell'ASI, specialmente in riferimento al progetto SAX, e se sia quindi in grado di mettere in luce eventuali responsabilità che a giudizio degli interroganti potrebbero riferirsi o meno anche a possibili interessi di partiti politici che hanno avuto un ruolo determinante nella fase decisionale politico-amministrativa dell'ASI;

3) se sia vero che alla SIM (Società italiana di monitoraggio), già impegnata nel monitoraggio delle opere realizzate dall'Italia in vari paesi del Terzo mondo (Somalia, Mozambico, Nicaragua, Bolivia, eccetera), è stato assegnato il servizio di monitoraggio del programma SAX e in questo caso se sia possibile conoscere i riscontri di quanto effettuato;

4) quali siano stati i criteri con i quali sarebbe stata selezionata detta SIM;

5) se sia vero che nel contratto di monitoraggio al satellite SAX la SIM ha previsto una paga giornaliera media *pro capite* di lire 1.385.000:

6) a quanto ammonti, dal 1988 ad oggi, la quota complessiva versata, o ancora da versare, all'Alenia Spazio dall'ASI per la realizzazione di quanto in progetto.

(4-02857)

(24 marzo 1993)

RISPOSTA. - La realizzazione degli strumenti scientifici da imbarcare a bordo dei satelliti per la ricerca spaziale avviene sotto la responsabilità di ricercatori del mondo accademico.

Dopo lo sviluppo del progetto di massima e degli eventuali modelli di laboratorio, la versione finale da imbarcare a bordo dei satelliti viene realizzata da industrie specializzate in grado di garantire gli *standard* di qualità e di affidabilità richiesti per la tecnologia spaziale di volo.

Questa procedura è seguita non solo per partecipare a missioni con satelliti dell'ESA ma anche per imbarcare strumenti scientifici a bordo di satelliti di altre agenzie spaziali come la NASA, l'ex Intercosmos dell'URSS, eccetera, che offrono opportunità di volo anche alla comunità scientifica italiana.

Fin dal primo Piano spaziale nazionale (PSN) approvato dal CIPE, proprio per poter meglio utilizzare gli investimenti per la ricerca scientifica fondamentale fatti in ESA con rilevante contributo italiano, è stata prevista una quota destinata alle attività affidate ai ricercatori delle università e del CNR per la preparazione degli strumenti per l'indagine scientifica da imbarcare a bordo dei satelliti di ricerca sia dell'ESA che di altre agenzie, da imbarcare su palloni ad alta quota e sugli stessi satelliti scientifici nazionali (Tethered, SAX, eccetera).

A questi fondi per la «ricerca di base» si sono poi aggiunti, a partire dal Piano 1982-1986, fondi per la ricerca tecnologica, parte dei quali era pure destinata alle attività di ricerca spaziale dell'università e del CNR relativamente alle discipline ingegneristiche.

Sommando assieme i fondi resi disponibili prima della costituzione dell'ASI per la ricerca di base e quelli per la ricerca tecnologica si ha un ammontare che va dai 4 miliardi nel 1980, a fronte della spesa complessiva nazionale ed ESA di 83 miliardi, fino ai 22 miliardi del 1988, a fronte di una spesa complessiva di 722 miliardi.

Complessivamente dal 1979 al 1988, dai vari piani spaziali decisi dal CIPE, sono stati dedicati alle attività di ricerca di base e tecnologica complessivi 82 miliardi, a fronte di un investimento totale di 2.973 miliardi, pari, cioè, a circa il 2,7 per cento del totale (nazionale + ESA), o al 5,5 per cento della sola spesa spaziale nazionale che era stata all'incirca pari a quella in ESA.

Con la nascita dell'ASI nel 1988 sono state unificate sotto un'unica responsabilità e gestione sia le attività nazionali, prima nel PSN/CNR, sia quelle di partecipazione all'ESA, prima curate direttamente dall'ex ufficio per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il 15 per cento che la legge stabilisce per la ricerca fondamentale riguarda quindi sia l'attività sviluppata in ESA per la realizzazione dei satelliti di ricerca scientifica, sia la parte nazionale per la realizzazione

da parte della comunità scientifica italiana degli strumenti scientifici da imbarcare sulle piattaforme spaziali dell'ESA, delle altre agenzie e, anche, nazionali.

Comunque la parte dei finanziamenti assicurati alla parte nazionale della ricerca fondamentale è aumentata significativamente con l'ASI, passando da un massimo di circa 15 miliardi del periodo PSN/CNR ad una media di circa 50 miliardi per anno nel periodo ASI 1989-1993.

Dai documenti ufficiali (bilanci ASI approvati da questo Ministero, relazione del collegio ispettivo, eccetera) non risulta alcun credito della ricerca fondamentale che ha ricevuto in questi cinque anni più del 15 per cento di legge, come risulta dal seguente prospetto:

Anno	Disponibilità	15%	Ricerca fondamentale ESA	15% ESA	Erogato
1989	742	111.3	87.0	24.3	8.9
1990	822	123.3	82.0	41.3	75.6
1991	700	105.0	105.0	0.0	29.7
1992	800	120.0	115.0	5.0	62.0
1993	800	120.0	107.0	13.0	55.0
TOTALE				83.6	231.2

Risulta quindi che i fondi dedicati alla ricerca fondamentale sono stati notevolmente incrementati come effetto della costituzione dell'ASI ed in applicazione della norma del 15 per cento prevista nella legge istitutiva.

Nell'ultimo Piano spaziale approvato dal CIPE (1990-1994) vi sono indicazioni di politica industriale per ottimizzare l'effetto degli investimenti pubblici mirati a garantire un ruolo comprimario per l'industria aerospaziale italiana.

Il Piano indica in Alenia Spazio, BPD-FIAT e Telespazio i tre poli sistemistici con capacità di gestione di interi sistemi spaziali.

La concentrazione in Finmeccanica ed, in particolare, in Alenia Spazio di molte preesistenti aziende spaziali ha permesso a questa azienda di raggiungere una dimensione europea tale da poter competere ragionevolmente con le altre industrie sistemistiche già consolidate (Francia, Germania, Gran Bretagna). Analogamente uno sforzo rilevante è stato fatto nel settore della propulsione spaziale con la FIAT e nel settore delle infrastrutture di terra e dei servizi con Telespazio.

I risultati di questa strategia sono resi evidenti dal ruolo che l'industria italiana era riuscita a ottenere in ESA (programmi Artemis-DRS, Columbus, XMM) o nei rapporti con la NASA (Cassini, Logistico) secondo le previsioni dell'ultimo piano CIPE.

Non va quindi considerato negativamente l'assetto consolidato dell'industria spaziale, ma va favorito un rapido processo di maturazione delle capacità dell'ASI, in termini di uomini e di strutture, in modo da garantire una efficace guida all'ulteriore processo di promozione.

Sulla base degli elementi disponibili al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed anche dei risultati dell'inda-

gine ispettiva non vi sono elementi che indichino interessi di partiti politici o un loro ruolo nelle fasi decisionali dell'ASI.

La particolare rilevanza anche economica della missione SAX e la necessità di individuare tempestivamente eventuali carenze organizzative nell'ASI e/o nell'industria, che potessero allungare i tempi di realizzazione rendendo la missione meno competitiva nel riferimento mondiale, ha spinto il consiglio d'amministrazione dell'ASI ad affidare alla SIM il compito di monitoraggio del programma.

Non si tratta di una verifica dei contenuti tecnologici o scientifici dei singoli passi realizzativi, per i quali la competenza tecnica dei responsabili dell'ASI, coadiuvati dagli specialisti dell'ESA è certamente sufficiente.

Il monitoraggio corrisponde ad una verifica globale della coerenza delle varie azioni parallele che vedono coinvolti, anche se con compiti distinti ma non contrapposti, i responsabili e gli specialisti dell'ASI da una parte e quelli dell'industria e delle istituzioni scientifiche dall'altra.

Il monitoraggio è inteso come strumento per gli organi responsabili dell'ASI atto a favorire interventi correttivi sia sulla struttura e sulle procedure interne sia sui rapporti con i contraenti esterni per ottimizzare la conduzione complessiva del programma.

In tal senso non è inteso a sostituire o a togliere compiti alla struttura interna esistente ma semmai ad aiutarla nel mettere in evidenza esigenze e ad ottenere gli interventi necessari.

Ciò è tanto più indispensabile ove si consideri l'incidenza sull'efficienza gestionale dell'ASI di un organico significativamente sottodimensionato da sempre.

La SIM è stata individuata da una ricerca effettuata dal direttore generale e dal consiglio d'amministrazione dell'ASI, sulla base di competenze effettivamente comprovate nel monitoraggio di programmi industriali di alta complessità, eseguito per organizzazioni già dotate di competenze tecniche e contrattuali interne di alto *standard*.

La SIM risultava essere l'unica società italiana specializzata nel monitoraggio di progetti e programmi di sviluppo che offriva questo servizio in via esclusiva e non in aggiunta o in via complementare ad altre attività di progettazione, direzione di lavori, consulenza, collaudo, eccetera, tipiche di società di ingegneria e revisione contabile.

Tale esclusività costituiva massima garanzia di indipendenza di giudizio in quanto le valutazioni della SIM non sarebbero state condizionate da interessi diversi.

Si tratta quindi di una attività altamente specialistica, caratterizzata anche da un rapporto fiduciario nei confronti degli organi dell'ASI.

La deliberazione relativa al contratto ASI/SIM è avvenuta nel febbraio 1992 dopo una istruttoria durata più di un anno.

L'offerta SIM, a seguito di incontri con gli organi e l'esecutivo dell'ASI, è del marzo 1991.

La relazione della commissione di congruità è dell'ottobre 1991 e la relazione tecnica di accompagnamento alla proposta del direttore generale al presidente è del dicembre 1991. Il contratto ha incontrato difficoltà per la sua definizione e, dopo la stipula, per divenire operante per l'opposizione di alcuni dipendenti che ritenevano gravoso il fornire le dovute informazioni alla SIM.

La SIM, d'intesa con l'ASI, allo scopo di potenziare la gestione ed il controllo del programma, ha creato e contribuisce al funzionamento di un centro *ad hoc*, SAX schedule monitoring and control center, per l'aggiornamento su base periodica dello stato di avanzamento del programma.

Tra i compiti che l'ASI ha assegnato alla SIM vi è anche la realizzazione di un sistema informatizzato per il monitoraggio e l'addestramento di personale ASI che in futuro potrebbe costituire un ufficio separato dedicato a questo tipo di attività, trasversale rispetto ai singoli progetti.

Per quanto concerne, infine, l'importo dei contratti stipulati per SAX dall'ASI con l'Alenia Spazio, si specifica che lo stesso ammonta ad un totale di 437.067.011.895 e i pagamenti effettuati al 31 gennaio 1993 risultano di 330.422.496.740.

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

COLOMBO

(12 aprile 1994)

---

MIGONE, BENVENUTI, BRATINA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Si interroga il Ministro degli affari esteri per conoscere a quali criteri ritenga di doversi attenere nell'eventualità di nomine di sua competenza secondo quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401, articolo 14, commi 6 e 7.

(4-05221)

(13 gennaio 1994)

RISPOSTA. - Come è noto, la legge 22 dicembre 1990, n. 401, fissa i criteri ed i limiti in base ai quali sono conferiti gli incarichi di direttore di istituto di cultura ed esperto, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7.

La funzione di direttore, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della succitata legge, è conferita, con riguardo alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, sentito il parere della commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

La stessa legge, all'articolo 14, comma 7, stabilisce che possano essere conferiti a persone di elevata competenza e prestigio culturale, e sempre sentito il parere della commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, incarichi speciali per la realizzazione di progetti specifici, da attuare con la collaborazione degli istituti di cultura. Peraltro, lo stesso articolo 14, comma 7, prevede che tali incarichi possano essere conferiti solo nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Pertanto dal 29 dicembre 1993 è venuta meno la possibilità di compiere nuove designazioni, restando salva la facoltà di rinnovare per un ulteriore biennio gli incarichi agli esperti attualmente in servizio, sempre che se ne ravvisi l'opportunità, anche alla luce delle valutazioni espresse dalle competenti ambasciate in relazione al loro operato.

Alla luce delle misure di contenimento della spesa pubblica, che hanno imposto al Ministero degli affari esteri una ristrutturazione della rete con una riduzione delle unità di personale in servizio all'estero presso gli istituti di cultura, l'onorevole Ministro, nel corso del suo intervento alla prima sessione plenaria del 1993 della commissione nazionale, il 14 luglio 1993, ha manifestato il suo orientamento a ridurre anche il numero dei direttori e degli esperti *ex* articolo 14, commi 6 e 7, della legge n. 401 del 1990.

Inoltre, si è ribadito, nel corso della sessione plenaria della commissione nazionale del 25 novembre 1993, che i rinnovi degli incarichi conferiti ai direttori ed agli esperti *ex* articolo 14, commi 6 e 7, della legge n. 401 del 1990, in scadenza nel 1994, saranno limitati a casi di comprovata necessità degli istituti, tenuto conto dell'eccellente servizio prestato in molti casi dagli interessati.

Fermo restando quanto sopra detto, eventuali nuove nomine di competenza del Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7, della legge n. 401 del 1990, verranno effettuate nel più rigoroso rispetto dei sopra richiamati requisiti previsti dalla legge, con particolare riguardo alle esigenze delle sedi interessate alle norme stesse, che determineranno criteri più specifici cui le scelte si dovranno ispirare.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

FINCATO

(31 marzo 1994)

MOLINARI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che nei giorni 8, 9 e 10 novembre 1993 ha avuto luogo, a Parigi, una seduta della Sottocommissione per la cooperazione linguistica ed educativa istituita in seno all'UNESCO;

che alla stessa hanno partecipato le direttrici didattiche Margherita e Sabina Sabatini (sorelle) e Prescia della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

che le succitate sono assegnate presso la suddetta Direzione a compiti e funzioni che non rientrano nella sfera della problematica concernente la cooperazione linguistica ed educativa promossa dall'UNESCO,

si chiede di sapere:

se alla luce di quanto rilevato trovi giustificazione la partecipazione delle stesse ai lavori della Sottocommissione cui si fa cenno e la relativa spesa, sostenuta a fronte della missione a Parigi, imputata a carico dell'erario;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che presso le Direzioni generali delle relazioni culturali e dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri si fa uso, spesso improprio, delle missioni all'estero e che talune assumono carattere di gratificazione a favore di alcuni dipendenti, svilendone la funzione istituzionale;

se le missioni all'estero del personale del Ministero degli affari esteri rispondano, sempre, al principio della sana amministrazione e se.



talora, non risulti una utilizzazione opinabile dei relativi capitoli di spesa, come sollevato con varie interrogazioni parlamentari;

se non si ritenga che debbano impartirsi disposizioni tassative per superare ogni discrezionalità incompatibile con le finalità istituzionali che si intende raggiungere ed evitare il ricorso a missioni con motivazioni non sempre plausibili e di fondata utilità amministrativa.

(4-04886)

(24 novembre 1993)

RISPOSTA. - Si fa prioritariamente osservare che non risponde al vero la premessa alla presente interrogazione per i seguenti motivi:

a) non esiste in seno all'UNESCO una sottocommissione per la cooperazione linguistica ed educativa;

b) si è peraltro svolta a Parigi dal 25 ottobre al 16 novembre 1993 la XXVII Conferenza generale dell'UNESCO, nel cui ambito particolare attenzione è stata dedicata all'educazione ambientale, ai diritti dell'uomo ed alla pace. Detti temi sono stati trattati nelle commissioni educazione, comunicazione e scienze sociali con finalità educative e formative, in particolare per la diffusione nelle istituzioni scolastiche dei rispettivi paesi;

c) nel giorno 9 novembre 1993 si è tenuta inoltre, sempre a Parigi, ma in un altro contesto, la prima riunione della sottocommissione mista italo-francese per la cooperazione linguistica ed educativa prevista dal vigente protocollo culturale tra l'Italia e la Francia;

d) i tre funzionari citati erano a Parigi per rappresentare i rispettivi uffici (II, VI e V) della Direzione generale per le relazioni culturali di questo Ministero in relazione a riunioni che si svolgevano in località diverse e per differenti tematiche e nelle quali i medesimi dovevano trattare temi di competenza degli uffici che rappresentavano.

In merito alle missioni delle persone citate nell'interrogazione, si precisa quanto segue:

a) i funzionari citati sono tutti e tre direttrici didattiche dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione e sono stati collocati fuori ruolo presso la Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico n. 740 del 1940, e dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1982, per svolgere funzioni proprie del ruolo direttivo, come previsto dalle vigenti disposizioni, e cioè di promozione, amministrazione, coordinamento e vigilanza delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e pertanto anche delle attività ad esse connesse:

b) la direttrice didattica Margherita Sabatini, assegnata all'ufficio II della Direzione generale per le relazioni culturali, ha partecipato a Parigi, su proposta della stessa commissione nazionale italiana dell'UNESCO (deputata, per l'articolo 2 del relativo statuto, ad avanzare pareri e proposte al riguardo), ai lavori della Conferenza generale dell'UNESCO limitatamente al periodo 2-10 novembre 1993, corrispondente solo ai lavori d'interesse per l'ufficio che rappresentava e cioè quelli delle menzionate commissioni educazione, comunicazione e scienze sociali;

c) la direttrice didattica Sabina Sabatini ha partecipato alla riunione della sottocommissione mista italo-francese (e non dell'UNESCO) prevista dal vigente protocollo culturale tra Italia e Francia per la cooperazione educativa e linguistica. La medesima è stata inserita in tale sottocommissione per la specifica questione (d'interesse per l'ufficio VI che rappresentava e inclusa nell'ordine del giorno dalla parte francese) della estensione ad altre scuole francesi funzionanti in Italia dei benefici previsti dall'accordo vigente sul reciproco riconoscimento dei diplomi rilasciati dal liceo italiano «Leonardo da Vinci» di Parigi e dal liceo francese «Châteaubriand» di Roma. La missione a Parigi di detto funzionario è stata autorizzata per un solo giorno di presenza per la riunione preparatoria presso la nostra rappresentanza e per la parte dei lavori della sottocommissione relativi al punto di propria competenza e non per tre giorni, proprio per ragioni di corretta e sana amministrazione;

d) la direttrice didattica Maria Alice Prescia, responsabile del reparto coordinamento dell'ufficio scuole italiane all'estero della Direzione generale per le relazioni culturali, è stata presente a Parigi ai lavori della sottocommissione mista sopra indicata (che segue fin dall'anno della costituzione del precedente analogo gruppo di lavoro misto) per seguire tutti gli argomenti all'ordine del giorno della predetta riunione in quanto inerenti la materia relativa alle nostre istituzioni e iniziative scolastiche ed educative sul territorio francese. La sua presenza a Parigi si è limitata alle ore strettamente necessarie per detti lavori e per le riunioni preparatorie e conclusive presso la nostra ambasciata e precisamente:

8 novembre: ore 17.00 arrivo a Parigi  
ore 18.00 inizio lavori in ambasciata  
9 novembre: ore 9.00 - 19.00 lavori in sottocommissione  
10 novembre: ore 9.00 - 10.30 in ambasciata  
ore 12.00 partenza dall'aeroporto di Parigi.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritengono pertanto pienamente giustificate le missioni citate nell'interrogazione.

La Direzione generale per le relazioni culturali era tenuta a farsi rappresentare in seno alle riunioni della XXVII Conferenza generale dell'UNESCO e della sottocommissione mista italo-francese in quanto i temi trattati erano di interesse istituzionale della Direzione medesima.

L'incarico di rappresentanza in dette riunioni è stato affidato a personale del ruolo direttivo del Ministero della pubblica istruzione, a norma di legge, in servizio presso questo Ministero, per svolgere funzioni corrispondenti a quelle del ruolo di appartenenza.

La durata delle missioni risponde a criteri di sana e corretta amministrazione in quanto limitata ai tempi strettamente legati alla trattazione delle tematiche di rispettiva competenza nell'ambito delle riunioni presso le quali le interessate erano state incaricate di rappresentare la Direzione generale per le relazioni culturali.

La scelta delle persone è stata ispirata a rigorosi criteri di competenza e professionalità.

Per ciò che attiene alla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, essa è competente per gli interventi di assistenza educa-

tiva, scolastica e culturale previsti dalla legge n. 153 del 1971, che si estrinsecano in ben 18.769 corsi di lingua e cultura italiana, istituiti da 379 associazioni operanti in 36 paesi, dei quali beneficiano complessivamente 338.446 cittadini italiani residenti all'estero.

Personale in servizio presso il competente ufficio di detta Direzione generale è talvolta incaricato di effettuare delle missioni all'estero per verificare l'andamento e la regolarità dei corsi in questione, ma mai tali missioni sono state svolte nel modo denunciato dall'onorevole interrogante, i cui riferimenti, peraltro troppo generici, non consentono di fornire una risposta più circostanziata.

Nel confermare comunque che nessun «uso improprio» delle missioni all'estero è stato fatto da parte del personale in servizio presso la Direzione generale dell'emigrazione e, in particolare, da parte del personale addetto ai corsi in questione, si assicura che i criteri che regolano tale materia sono da tempo improntati al massimo rigore ed a comprovate effettive esigenze di servizio, tenendo altresì presente la necessità di contenere gli oneri finanziari allo stretto indispensabile.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
FINCATO

(30 marzo 1994)

MOLINARI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il Ministro degli affari esteri ha emanato nel 1988 un pubblico bando per la selezione del personale direttivo, docente e amministrativo da destinare alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604;

che l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge n. 417 del 1989, ha espressamente previsto che «le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono stati indetti»;

che la *ratio* di tale disposto, innovativo rispetto alle norme preesistenti, è finalizzata alla precisazione degli anni per i quali restano valide le graduatorie di selezione, *ex* articolo 1 della legge n. 604 del 1982;

che per la selezione indetta nel 1988 la validità delle graduatorie doveva intendersi per gli anni scolastici 1989-90, 1990-91 e 1991-92;

che risulta all'interrogante che si sono verificate alcune «forzature» nell'assegnazione della presidenza del liceo italiano di Parigi, affidato ad un preside che, alla luce delle considerazioni già svolte, non avrebbe maturato i titoli necessari;

che risulterebbero altre «forzature» anche nel comando ad un liceo italiano di Istanbul dove un preside è stato comandato per ben quattro anni mentre l'articolo 19, comma 1, del testo unico n. 740 del 1940 dispone che il comando all'estero è conferito solo per un anno e che questo ha, inoltre, significato che l'amministrazione degli Esteri ha

secondo grado con procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 604 del 1982,

si chiede di sapere se non si intenda avviare un'indagine atta a verificare i criteri con cui opera ed assegna incarichi l'ufficio V della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri.

(4-05079)

(22 dicembre 1993)

RISPOSTA. - Si premette che per le prove di selezione per la destinazione all'estero del personale della scuola, indette con decreto interministeriale 20 febbraio 1989, vengono stabiliti, con decreto interministeriale 28 settembre 1988, nuovi criteri generali e procedure di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. Detti criteri prevedono, fra l'altro, all'articolo 15, comma 3, che le «graduatorie conservano validità per la copertura dei posti che si rendono disponibili fino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi», nel rispetto dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 604 del 1982 (procedura per la selezione del personale da destinare all'estero).

Successivamente, invece, con il decreto interministeriale 13 aprile 1993 di indizione delle nuove prove di selezione, alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, entrata in vigore il 2 gennaio 1990, viene stabilito che le graduatorie conservano validità per il triennio scolastico successivo all'approvazione delle medesime.

Considerato che il citato decreto interministeriale 13 aprile 1993 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1993 e che alla data odierna non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il calendario delle prove per il personale degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i presidi di prima categoria, si è ritenuto e si ritiene tuttora che le nuove graduatorie potranno essere utilizzate per la destinazione all'estero del relativo personale a decorrere dall'anno scolastico 1994-95, nella migliore delle ipotesi.

In precedenza, l'amministrazione degli esteri aveva richiesto il parere del proprio servizio giuridico in merito al periodo di validità delle graduatorie compilate al termine delle prove di selezione, di cui al decreto interministeriale 20 febbraio 1989.

Il servizio del contenzioso diplomatico aveva ritenuto che il periodo di validità delle graduatorie fosse regolato dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 604 del 1982 in quanto non poteva essere disciplinato dall'articolo 7, comma 2, della citata legge 27 dicembre 1989, n. 417, successiva all'emanazione del bando summenzionato. Secondo detto articolo 1, le graduatorie, di cui al decreto interministeriale 20 febbraio 1989, sono valide fino all'anno scolastico precedente (1993-94) a quello nel quale i posti vacanti (1994-95) saranno coperti con i candidati idonei a seguito dell'espletamento del bando relativo agli esami successivi. di cui al decreto interministeriale 13 aprile 1993

L'ufficio V della Direzione generale per le relazioni culturali ha provveduto pertanto all'emanazione dei relativi provvedimenti di destinazione all'estero del personale sui posti vacanti sia per l'anno scolastico 1992-93 che per l'anno scolastico 1993-94, in particolare alla nomina dei presidi per le sedi di Parigi e di Madrid.

Per quanto riguarda quindi l'assegnazione per l'anno scolastico 1993-94 della presidenza del liceo italiano di Parigi al preside che occupava il primo posto nella graduatoria di merito, si ritiene che non si siano verificate «forzature».

In merito al comando *ex* articolo 19, comma 1, del testo unico n. 740 del 1940, disposto per il preside del liceo italiano di Istanbul, rinnovato annualmente per 4 anni scolastici consecutivi, si fa osservare quanto segue:

il comando *ad annum* per tale sede venne disposto a decorrere dall'anno scolastico 1985-86 in assenza di graduatorie dei presidi di prima categoria, atteso che le prove di selezione, *ex* articolo 1 della legge n. 604 del 1982, indette con decreto ministeriale 24 maggio 1985, vennero compilate successivamente ed approvate il 20 settembre 1987. L'ufficio pertanto dispose il rinnovo del comando per l'anno scolastico 1986-87;

per l'anno scolastico successivo 1987-88 vennero emanati i provvedimenti di destinazione all'estero dei presidi di prima categoria, sulla base della posizione in graduatoria, come appresso indicato:

a) per l'area linguistica francese:

De Martino Carlo;

Turacchi Martino (ammesso alle prove con riserva e successivamente escluso: ricorso pendente al TAR);

b) per l'area linguistica inglese:

Tealdi Domenico.

Non vi erano candidati idonei per le due aree linguistiche spagnola e tedesca.

Il preside Tealdi, nominato nella sede di Atene, rinunciò alla nomina. Il preside De Martino, nominato nella sede di Istanbul, non ottenne il visto delle autorità turche, quindi il provvedimento di nomina venne annullato di conseguenza.

Nonostante la situazione di necessità ed urgenza determinatasi, non è apparso legittimo il ricorso all'indizione di un nuovo bando per capi di istituto, non essendosi esaurite le precedenti graduatorie.

Il preside De Martino venne destinato ad Atene e per la sede di Istanbul, rimasta vacante, venne rinnovato il comando al preside in servizio nell'anno scolastico precedente.

Per l'anno scolastico 1988-89, il preside Turacchi, a seguito della sentenza del TAR che disponeva l'accoglimento del ricorso di esclusione dalle prove di selezione, veniva destinato al liceo di Tripoli, sede prescelta dal candidato.

L'ufficio pertanto provvedeva a rinnovare il comando anche per l'anno scolastico 1988-89 al preside in servizio nel liceo italiano di Istanbul, altrimenti la sede sarebbe rimasta vacante.

Esaurite le graduatorie, con la nomina per l'anno scolastico 1988-89 del preside Turacchi al liceo italiano di Tripoli, sono state indette le nuove prove di selezione, come ricordato in premessa, con il

decreto interministeriale 28 settembre 1988 (criteri generali e procedure) e il decreto interministeriale 20 febbraio 1989 (indizione delle prove di selezione).

In epoca successiva, a seguito di rilievi dello stesso organo di controllo, l'ufficio ha provveduto ad indire prove di selezione specifiche al fine di poter disporre di nuovi comandi *ad annum*, non rinnovabili, ed ha effettuato più selezioni per le categorie di personale le cui graduatorie si erano esaurite.

Per quanto sopra detto si ritiene che, neppure nel caso del rinnovo del comando per il periodo ricordato nell'interrogazione, si sono verificate «forzature», considerato che tutte le condizioni verificatesi hanno ampiamente legittimato l'emanazione dei relativi provvedimenti adottati.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
FINCATO

(31 marzo 1994)

PREIONI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso che il telegiornale del Piemonte delle ore 14 - terza rete TV di Stato - del 17 gennaio 1994 ha dato notizia della soppressione o riduzione di servizi nelle stazioni di Gozzano, Orta e Gravello Toce, sulla linea ferroviaria Novara-Domodossola, si chiede di sapere:

se la notizia corrisponda al vero ed in tal caso se il preteso risparmio di costi per il personale sia compatibile con le finalità proprie del servizio pubblico ferroviario, che deve assicurare ai cittadini una comoda ed efficace alternativa all'uso di mezzi di trasporto individuale;

quali siano le intenzioni e quali decisioni abbiano già preso le Ferrovie dello Stato per il miglioramento e il potenziamento del servizio su tale tratta.

(4-05251)

(19 gennaio 1994)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa confermano che, per quanto riguarda il ridimensionamento dei servizi offerti alla clientela nelle stazioni di Gozzano, Orta e Gravello Toce, sono stati adottati provvedimenti di contenimento dei costi d'esercizio.

Le riduzioni del fabbisogno organico, calcolate, tenendo conto delle indicazioni derivanti dai dati del traffico 1992, sono state concordate con le organizzazioni sindacali in coerenza con gli attuali orientamenti aziendali.

Per quanto concerne la funzionalità delle stazioni in oggetto, le Ferrovie dello Stato precisano quanto segue:

stazione di Gozzano: è stata attuata una parziale riduzione del personale con la disabilitazione del servizio merci a carro;

stazione di Orta: stanti i ridotti volumi di traffico l'impianto è stato disabilitato;

stazione di Gravello Toce: è stato mantenuto il presenziamento dal lunedì al venerdì.

La società Ferrovie dello Stato assicura che si sta procedendo, nelle zone interessate, ad una capillare attivazione di «punti vendita a terra» di biglietti a fasce chilometriche e di abbonamenti e si stanno esaminando ulteriori provvedimenti organizzativi aziendali, mirati al miglioramento dell'offerta di servizio.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*  
COSTA

(8 aprile 1994)

ROVEDA. -- *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che lo scorso 11 gennaio 1994 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Umberto Colombo, ha annunciato che il Governo aveva assegnato 600 miliardi al Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA) con sede a Capua;

che il CIRA è stato fondato con legge del 1985, che gli assegnava 600 miliardi di lire, dei quali sono stati versati finora circa 110 per l'inizio delle attività;

che nello scorso autunno il CIRA era stato beneficiato di un altro consistente finanziamento di alcune decine di miliardi, finalizzato a realizzare un centro elaborazione dati per le non meglio specificate attività dello stesso CIRA;

che il ministro Colombo commentando l'assegnazione del finanziamento di 600 miliardi ha parlato di «un riorientamento delle attività del CIRA»;

si chiede di sapere:

come si giustifichi l'assegnazione di ben 600 miliardi di lire ad un singolo centro di ricerca che annovera soltanto alcune decine di ricercatori quando il contributo annuale per la ricerca universitaria per tutte le università italiane è sceso da 300 a 250 miliardi, quando l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per un migliaio di dipendenti ha un contributo annuale di 478 miliardi e l'ASI prevede nel bilancio 1994 per la ricerca fondamentale di circa 2.000 ricercatori una cifra di circa 5 miliardi in chiara violazione della legge istitutiva;

se sia vero che il CIRA svolgerà ricerche anche di tipo militare;

se l'assegnazione di questo finanziamento sia un modo per aggirare il taglio ai finanziamenti dell'Agenzia spaziale italiana;

se sia vero che nel consiglio direttivo del CIRA sono presenti numerosi componenti del disciolto consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana attualmente indagati dalla Corte dei conti per i programmi della stessa ASI;

se il CIRA possa utilizzare parte di questi 600 miliardi per finanziare attività di non meglio specificata ricerca industriale direttamente condotte da aziende dell'area partenopea, sostituendosi quindi di fatto allo Stato nel decidere quali aziende ed in quali settori possano accedere ai fondi per l'innovazione tecnologica ed ai fondi di sostegno

per l'industria e se tutto ciò sia compatibile con quanto stabilito dalla legge istitutiva del CIRA;

quanti tra gli attuali ed i precedenti componenti del consiglio direttivo e dei comitati scientifici e tecnici del CIRA risultino indagati e nell'ambito di quali attività investigative;

se il Governo non intenda soprassedere all'assegnazione di tale cospicuo finanziamento in attesa di un chiarimento globale delle attività spaziali italiane anche in vista delle azioni intraprese dalla Corte dei conti.

(4-05273)

(25 gennaio 1994)

RISPOSTA. - L'esigenza di istituire un grande Centro di ricerca aerospaziale in Italia è stata più volte sottoposta dall'industria aeronautica nazionale al Governo e al Parlamento. Tale esigenza consisteva nella necessità di disporre di grandi impianti di prova (ad esempio gallerie del vento) che le risorse di una singola azienda non consentono certamente di realizzare. Ciò in analogia con quanto avviene nei principali paesi aeronauticamente avanzati che dispongono di grandi insediamenti di prova e di sviluppo di nuovi aeromobili realizzati per mano pubblica e resi disponibili alle aziende. La mancanza di questo centro penalizzava pesantemente le nostre industrie costrette a ricorrere all'estero con un notevole aggravio di costi.

Già nel 1967 il Governo costituì una Commissione presieduta dal senatore Caron per analizzare e approfondire le problematiche dell'industria aerospaziale. I lavori della Commissione si conclusero con la proposta, tra l'altro, di istituzione di un Centro nazionale per la ricerca aeronautica.

Si trattava fin da allora di una necessità vivamente sentita, ma ci sono voluti oltre 20 anni di *iter* decisionale governativo, tra cui ben 6 riunioni del CIPE (1972, 1978, 1979, 1984, 1985 e 1986), per arrivare nel 1989 alla legge n. 184 che definisce il programma nazionale di ricerche aerospaziali e ne affida la progettazione, realizzazione e gestione alla CIRA spa, determinando l'onere in 600 miliardi, comprensivi della somma di lire 35 miliardi già stanziata a favore della CIRA con l'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 29 marzo 1985, n. 110, e della somma di lire 65 miliardi assegnata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64. La stessa legge n. 184 del 1989 detta, inoltre, regole e adempimenti: costituzione di comitati di controllo, sia tecnici sia amministrativi, convenzioni che regolano il rapporto tra lo Stato e la CIRA spa, società costituita nel 1985 dalle medesime industrie aeronautiche che avevano necessità di disporre di grandi impianti. Tali adempimenti hanno richiesto oltre 4 anni.

Dei finanziamenti citati la CIRA ha ricevuto, per la realizzazione del Centro di Capua, i 35 miliardi stanziati dalla legge n. 110 del 1985 e successivi stanziamenti a valere nella legge n. 184 del 1985, nel periodo maggio 1991-giugno 1993, per complessivi 156 miliardi di lire.

Con i finanziamenti ricevuti la società CIRA ha provveduto ad acquistare circa 160 ettari di terreno in Capua; ha costruito l'edificio



che attualmente ospita la maggior parte dei dipendenti ed alcuni prefabbricati dove hanno trovato sistemazione attività di servizio ed apparecchiature sperimentali; ha realizzato gli studi di fattibilità e le progettazioni preliminari di tutti gli impianti previsti; ha acquistato *hardware* per calcolo scientifico ed aperto linee di scienze, avviando la formazione di neolaureati.

La società CIRA si è, inoltre, dotata di un supercalcolatore Convex C 3830 a 6 processori, unico in Europa, che le consente di essere la seconda società italiana come potenza di calcolo installata.

Le modificazioni, poi, dello scenario europeo, geografico e politico hanno richiesto una revisione del progetto, delle cui linee guida si è fatto carico il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che, nel rifiutare ipotesi di attualizzazione degli stanziamenti fissati dalla legge n. 184 del 1989, che rimangono bloccati ai 600 miliardi previsti, indicava le linee strategiche secondo le quali il nuovo piano delle opere andava ridefinito. Questi i capisaldi:

complementarietà o integrazione con gli altri centri europei;

supporto concreto alle esigenze dell'industria nazionale;

integrazione nel programma del ruolo svolto dall'università per la formazione dei ricercatori.

La CIRA spa, seguendo le indicazioni del comitato tecnico scientifico, istituito dalla stessa legge n. 184 del 1989, con la finalità primaria di verificare la coerenza tra il programma delle opere da realizzare e gli interessi aeronautici nazionali, ha elaborato un nuovo progetto che è stato presentato dal Ministro e al comitato tecnico scientifico il 28 settembre 1993, ottenendo anche l'approvazione dei rappresentanti delle aziende aeronautiche presenti alla riunione.

Da tutto questo si evince che lo stanziamento fissato dalla legge n. 184 del 1989 per la realizzazione delle opere da parte della CIRA non va confuso con finanziamenti assegnati ad università o centri di ricerca per singoli programmi. Si tratta invece della realizzazione di grandi impianti destinati all'utilizzo da parte delle aziende nazionali, nonché dell'opportunità di accesso a tali infrastrutture anche per le industrie europee, dato l'elevato livello tecnologico e la modernità di realizzazione, con un notevole ritorno economico per il Centro medesimo che sarebbe così in condizione di reinvestirlo in ulteriori attività di ricerca. Non è inoltre trascurabile che tali impianti potranno essere impiegati in programmi di ricerca diversi da quelli aeronautici come quelli ferroviari (Alta velocità) ed automobilistici.

Merita citare altre due opportunità offerte dalla realizzazione degli impianti da parte della CIRA. La prima è il vantaggio che ne viene al nostro paese nel recuperare la quota di finanziamento alla CEE per la ricerca. Infatti proprio la mancanza di infrastrutture di ricerca adeguate è causa degli insufficienti ritorni all'Italia in termini di commesse e contratti di ricerca, rispetto alla quota del nostro paese sul bilancio comunitario. La seconda è la possibilità per le nostre aziende di accedere alle collaborazioni internazionali e per segmenti di maggiore livello tecnologico e, conseguentemente, di maggiore valore aggiunto.

È da sottolineare infine che il completo avvio del Centro di ricerca consentirà la definizione e l'attuazione del Programma nazionale per la ricerca aerospaziale (Prora) richiamato dalla medesima legge n. 184 del 1989.

Questo programma vedrà il coinvolgimento, oltre ovviamente della CIRA, delle principali aziende aeronautiche, fra le quali Alenia, Augusta, Aermacchi, Marchetti, delle università (in particolare politecnici di Milano e di Torino, università di Pisa, Bologna, Roma e Napoli) e di diversi centri di ricerca pubblici e privati tra i quali il CCR di Ispra. Si verranno quindi a creare condizioni di integrazione tra diverse realtà di ricerca per uno sviluppo di singoli progetti in maniera sinergica.

Il Centro realizzato dal CIRA godrà anche di un contributo per i costi di gestione che è stato indicato dallo Stato, mediante la legge n. 46 del 1991, in un massimo di 40 miliardi annui. Una volta che saranno realizzati tutti gli impianti previsti, le spese di gestione riguarderanno non solo l'addestramento e la formazione del personale, ma anche il funzionamento ed il mantenimento in efficienza degli impianti.

Il progetto prevede la realizzazione di tutti gli impianti entro il 1998.

Impianto	Costo (miliardi)	Ultimazione entro
Galleria a bassa velocità (LSWT)	120	1998
Tunnel transonico (PT-1)	6	1995
Galleria del plasma (PWT)	82	1997
Laboratori computazionali	55	1998
Laboratori tecnologici	30	1998
Laboratorio modelli	7	1998
Centro documentazione	2	1996
Galleria ghiaccio	35	1996
Impianti ricerche criogeniche	80	1996
Infrastrutture	183	1998
Totale	600	

Per quanto riguarda l'utilizzo dei principali impianti, si prevede che, dopo l'entrata in servizio, la galleria a bassa velocità venga impiegata mediamente su base annua per un turno lavorativo e mezzo, mentre la galleria PWT e l'impianto di prove criogeniche verrebbero impiegati rispettivamente per un turno lavorativo annuo completo.

Negli ultimi mesi l'iniziativa è stata ripresa ed accelerata da parte di questo Ministero che ha provveduto ad una revisione programmatica per rendere il Centro CIRA uno strumento ancora più necessario e utile all'industria aeronautica italiana e disponibile anche a prestare nuovi sistemi su scala internazionale. Il Centro infatti si può inserire in modo

adeguato fra i centri più avanzati d'Europa. Alcuni dei nuovi impianti hanno caratteristiche che ci invidiano in Europa. Fra questi:

la galleria per prove in ghiaccio finalizzate alla realizzazione dei veicoli turboelica, settore che vede l'Italia fortemente impegnata e l'Europa *leader* del mondo occidentale;

l'impianto di prova di motori criogenici finalizzato allo sviluppo di nuovi e più potenti propulsori spaziali nell'ambito dei programmi europei in cui l'industria motoristica italiana è fortemente impegnata.

Altri impianti, come la galleria del vento a bassa velocità e la galleria del plasma (da realizzare con il contributo dell'Agenzia spaziale europea), adottano soluzioni tecnologiche così avanzate da superare decisamente quelli, oggi disponibili, in Europa e nel mondo, comprese le uniche due gallerie del plasma realizzate negli USA e in Russia. In particolare la galleria a bassa velocità è stata modificata per una utilizzazione anche da parte dell'industria elicotteristica per prove di rumore, mentre la galleria del plasma consentirà lo studio dei materiali sui futuri aerei da trasporto transoceanici a cui sono interessate in modo particolare Alenia ed Aermacchi.

Vi è ragione di ritenere che la CIRA attirerà ricercatori non solo dall'Europa, mentre le industrie italiane potranno realizzare ricerche più avanzate a costi decisamente inferiori rispetto a quelli finora sostenuti, utilizzando impianti e infrastrutture stranieri.

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*  
COLOMBO

(5 aprile 1994)

SERENA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il giovane Dario Ponchio, nato il 21 marzo 1968 e residente in Selvazzano Dentro (Padova), nella sera del 25 agosto 1986 rimase vittima di un incidente stradale in via Monache a Selvazzano;

che in quell'incidente il Ponchio riportò lesioni gravissime, con un'invalidità permanente del 50 per cento;

che sua unica colpa fu di trovarsi a passare, quella sera, per quel tratto di strada;

che il pretore Gianmarco Pietrogrande assolse l'imputato Gastone Carmignotto con formula piena, con sentenza del 19 novembre 1987;

che la vicenda presenta molti lati oscuri, in quanto anche l'avvocato difensore del Ponchio ritardò la pratica di appello, fino a farne scadere i termini;

che presso la procura di Trieste è stato presentato esposto contro la sentenza del pretore di Padova;

che, da quanto si evince da un esposto presentato dai genitori del ragazzo al Presidente della Repubblica, l'ordine degli avvocati avrebbe vietato a qualsiasi avvocato di Padova o di altra città di difendere il Ponchio,

L'interrogante chiede di conoscere l'opinione del Ministro in merito ai fatti sopra esposti e in particolare in merito alle decisioni assunte dalla pretura di Padova.

(4-02932)

(1° aprile 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che, in relazione ai fatti ivi segnalati, sono pervenuti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste diversi esposti nei confronti del dottor Gianmarco Pietrogrande, pretore di Padova.

Gli incarti iscritti ai nn. 598/89 e 1019/89 RG PM sono stati riuniti nel n. 1546/89B RG e quindi archiviati con provvedimento del pretore di Trieste in data 2 agosto 1989. Il fascicolo n. 346/90 NCR è stato archiviato dal pubblico ministero quale atto non costituente notizia di reato, mentre i procedimenti n. 47/89 NR PM T e n. 496/90 NCR PM T sono stati definiti dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trieste, in data 28 settembre 1990, con decreto di archiviazione.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
CONSO

(14 aprile 1994)

---